



5

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il D.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004 recante la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

VISTA la normativa nazionale ed internazionale riguardante il settore del trasporto delle merci pericolose nei diversi modi di trasporto;

CONSIDERATO l'obiettivo generale di promuovere un trasporto sicuro di merci pericolose, a livello internazionale, comunitario, nazionale e la necessità di rimuovere eventuali ostacoli allo sviluppo del trasporto intermodale;

CONSIDERATO che per un'efficace predisposizione ed attuazione di norme in materia di trasporto di merci pericolose è necessaria una piena collaborazione fra Amministrazione dello Stato, associazioni di categoria, operatori del settore ed Enti interessati;

RITENUTA la necessità di istituire una Commissione per il coordinamento delle attività in materia di trasporto di merci pericolose riconducibili alle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DECRETA

Art. 1

Istituzione della Commissione

È istituita la "Commissione di coordinamento sul trasporto delle merci pericolose" con l'obiettivo di assicurare un'attuazione efficace e coordinata dei compiti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 2

Struttura organizzativa

La Commissione si articola nel Comitato direttivo e nel Gruppo di Consultazione.

Il Comitato direttivo è formato da rappresentanti del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il Gruppo di consultazione è formato da rappresentanti degli Enti interessati, delle associazioni di categoria degli operatori e degli esperti di settore.

Le riunioni della Commissione possono avvenire a livello ristretto con il solo Comitato Direttivo, oppure con il solo Comitato direttivo ed il rappresentante dell'A.P.A.T., che assumerà in tale evenienza le funzioni di rappresentanza del Gruppo di consultazione, ovvero a livello plenario con la partecipazione del Gruppo di Consultazione, in relazione alle tematiche da affrontare.

In ogni caso si prevedono almeno due riunioni plenarie all'anno.

Art. 3

Funzioni e compiti

La Commissione ha l'incarico di svolgere i seguenti compiti:

- analisi delle questioni da definire in materia nei diversi modi di trasporto;
- proposte di soluzioni per risolvere le questioni di volta in volta emergenti in materia nei diversi modi di trasporto;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- proposizione alla struttura istituzionalmente competente all'interno del Ministero, di eventuali nuove composizioni delle Commissioni o dei Comitati già esistenti in materia;
- Nell'espletamento delle funzioni della Commissione il Comitato direttivo deve obbligatoriamente dotarsi del parere del Gruppo di consultazione.

Al Comitato direttivo è riservato in via esclusiva:

- la ricognizione delle attività svolte in materia dagli uffici del Ministero, anche sulla base delle attività svolte dalle Commissioni o Comitati già esistenti;
- il compito di avanzare presso la struttura istituzionalmente competente all'interno del Ministero la versione finale dei documenti elaborati in seno alla Commissione;
- l'individuazione delle modalità operative e gestionali per un efficace coordinamento intermodale;
- il coordinamento delle attività istruttorie e preparatorie che, nell'ambito dello sviluppo delle normative, i vari rappresentanti istituzionali del Ministero delle diverse modalità di trasporto svolgono presso gli organismi internazionali, comunitari e nazionali, al fine di proporre una posizione italiana, presso detti organismi, già internamente armonizzata nell'obiettivo di una realizzazione del trasporto di merci pericolose pienamente intermodale;
- l'elaborazione di proposte alle strutture ministeriali per la rivisitazione delle forme di partecipazione, nonché dell'accreditamento dei rappresentanti dell'Amministrazione alle riunioni a livello internazionale, comunitario e nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- la proposizione, corredata da documenti preparatori, rivolta agli organismi istituzionalmente competenti, di rapporti convenzionali, tra gli stessi organismi (Ministero/Dipartimenti, Enti, etc..) con gli esperti di settore;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- l'organizzazione delle modalità di partecipazione e di consultazione degli operatori;

Ove necessario o utile in base allo specifico argomento trattato, il Comitato direttivo può richiedere la partecipazione di rappresentanti di altre Amministrazioni sia a riunioni dello stesso Comitato, sia ad incontri del Gruppo di consultazione.

Il Comitato direttivo può invitare alle proprie riunioni, o richiedere pareri, studi o ricevere proposte da organizzazioni esterne, anche private, ed esperti del settore, senza alcun onere economico per il Ministero.

Le funzioni di segreteria del Comitato direttivo sono svolte dalla competente Divisione della Direzione Generale per la motorizzazione cui spetta il compito di redigere processo verbale delle riunioni.

Restano inalterate le rispettive e specifiche competenze di tutti gli organismi rappresentati all'interno della Commissione nell'emanazione dei provvedimenti di esclusiva competenza.

Art. 4

Composizione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è così composto:

- Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- Capo del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo;
- 1 rappresentante della Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti Terrestri
- 1 rappresentante della Direzione Generale per i Trasporti ad Impianti Fissi del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
- 1 rappresentante della Direzione Generale dell'Autotrasporto di Persone e Cose del Dipartimento per i Trasporti Terrestri;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- 1 rappresentante della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario del Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
- 1 rappresentante della Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno del Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Aereo;
- 1 rappresentante della Direzione Generale della Navigazione Aerea del Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Aereo;
- 1 rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

I rappresentanti effettivi prescelti, in considerazione del ruolo svolto all'interno del Comitato, devono avere la qualifica dirigenziale.

Le funzioni di Presidente del Comitato direttivo e conseguentemente della Commissione, sono assunte in modo preventivamente tra loro coordinato, dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e dal Capo del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo in occasione delle varie riunioni. La Presidenza della commissione è quindi attribuita ad entrambi i citati Capi Dipartimento.

E' previsto l'obbligo della designazione di un membro supplente per ciascuno dei componenti del Comitato in caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni di quest'ultimi.

Art. 5

Componenti del Gruppo di consultazione

Il Gruppo di consultazione è composto dai rappresentanti designati dai seguenti soggetti:

- Conferenza Stato-Regioni
- AISCAT;
- ANAS S.p.A.;
- Rete Ferroviaria Italiana;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Trenitalia;
- Assoportì;
- Assologica
- Assoaeroporti;
- Assoferri;
- Unione Interporti Riuniti;
- RINA;
- ENAC;
- N. 4 Associazioni designate dal Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori;
- Federchimica;
- APAT,
- Del Fungo Giera S.p.A.;
- Ferrovie Nord Cargo S.r.l.;
- Eupac S.p.A.;
- Railion Italia S.r.l.;
- Rail Traction Company S.p.A.;
- SBB Cargo Italy S.r.l.,
- SBRFER.

La composizione del Gruppo di consultazione è completata da n° 3 professionisti esperti del settore designati dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

E' previsto l'obbligo della designazione di un membro supplente per ciascuno dei componenti in caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni di quest'ultimi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 6

Designazione dei componenti

Con Decreto a firma congiunta del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Capo del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo verranno nominati gli altri rappresentanti del Comitato direttivo e del Gruppo di consultazione in base alle designazioni delle strutture ministeriali e degli Enti coinvolti inviate al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 7

Regolamento di funzionamento

Dopo la riunione di insediamento della Commissione a livello plenario, la Presidenza adoterà un regolamento per il funzionamento della Commissione stessa.

IL MINISTRO

Pietro Lunardi

11 OTT. 2005